

ATTI

DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

NUOVA SERIE

XLVII

(CXXI) FASC. II



GENOVA MMVII
NELLA SEDE DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
PALAZZO DUCALE – PIAZZA MATTEOTTI, 5

CENTOCINQUANTESIMO DELLA FONDAZIONE

22 novembre 1857 - 22 novembre 2007

Il 22 novembre 2007, nel complesso monumentale di Sant'Ignazio, sede dell'Archivio di Stato di Genova, alla presenza di rappresentanti della Provincia e del Comune di Genova, che hanno portato il saluto delle loro amministrazioni, di un folto pubblico di soci e di invitati, hanno avuto inizio le manifestazioni per il 150° della fondazione della Società Ligure di Storia Patria. Qui di seguito l'intervento del Presidente, basato principalmente su quello da lui dedicato ai 110 anni (v. in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., VIII, 1968, pp. 27-46; ora in D. PUNCUH, *All'ombra della Lanterna. Cinquant'anni tra archivi e biblioteche: 1956-2006*, *Ibidem*, n.s., XLVI/1, 2006, pp. 403-422), ma privo di note, e sul suo *Una lunga storia in breve*, in *La Società Ligure di Storia Patria*, Genova s.d. [2002], pp. 5-14.

Segue la prolusione del prof. Gianpaolo Romagnani, dell'Università di Verona. Al termine delle due relazioni, il Presidente ha consegnato alla marchesa Camilla Salvago Raggi la medaglia ricordo della sua appartenenza cinquantennale (1957-2007) alla Società; il Vicepresidente, prof. Vito Piergiovanni ne ha consegnato un'altra al Presidente per il cinquantennio 1956-2006. Ricordato che per l'occasione attuale è stata coniata una nuova, il Presidente ne ha offerto un esemplare al dott. Giorgio Devoto, assessore alla Cultura della Provincia di Genova, al prof. Nicolò Scialfa, vicepresidente del Consiglio Comunale di Genova, e alla dott. Paola Caroli, Direttore dell'Archivio di Stato.

Ci è parso significativo ripubblicare i testi dei discorsi pronunciati da Vincenzo Ricci, il 22 novembre 1857 e da Vincenzo Marchese il 21 febbraio 1858, rispettandone fedelmente le forme del testo e delle note.

La formazione giuridica di Giacomo Della Chiesa nell'Università di Genova. La tesi di laurea del 1875

Giovanni Battista Varnier

Premessa

Come sanno gli storici quella di Benedetto XV, sommo pontefice dal 1914 al 1922, è una personalità su cui talvolta si accendono luci, ma della quale manca una messa a fuoco non dico completa, perché nella ricerca nulla è completo, ma neppure abbiamo una adeguata ricostruzione d'insieme; quindi si tratta di un pontificato che, sebbene tutt'altro che privo di interesse, resta storiograficamente marginale. Soprattutto appare schiacciato tra le figure di Pio X e di Pio XI, poiché molti degli eventi della Chiesa del tempo o sono attribuiti al predecessore di Benedetto XV (come la codificazione del diritto canonico) o risultano assegnati interamente al successore (come la Conciliazione). Questo fa sì che l'attenzione sia rivolta in altre direzioni e che del nostro venga ricordato solo il magistero per la pace ma meno, ad esempio, l'azione diplomatica a tale riguardo.

Nonostante una ripresa di attenzione, a seguito dell'apertura degli archivi vaticani¹, a cui si sommano le carte dell'episcopato bolognese oggetto di ricerca da parte di Antonio Scottà², la conoscenza si è arricchita solo di una serie di studi su temi settoriali e non abbiamo soddisfacenti indagini complessive, mentre talvolta sembra che le biografie si ripetano, poco aggiungendo. Così, a ottanta anni dalla pubblicazione, la più completa biografia, a cui tutte le altre attingono, resta quella del sacerdote Francesco Vistalli³,

¹ In tale direzione la principale documentazione fino ad ora pubblicata è quella contenuta nel volume: *“La conciliazione ufficiosa”*. Diario del barone Carlo Monti “incaricato d'affari del governo italiano presso la Santa Sede (1914-1922)”, a cura di A. SCOTTÀ, Città del Vaticano 1997.

Occorre ricordare che il Monti (1851-1924) fu amico già dall'infanzia del futuro pontefice ma anche direttore generale del Fondo per il Culto del ministero di Grazia e Giustizia.

² Cfr. A. SCOTTÀ, *Giacomo Della Chiesa arcivescovo di Bologna (1908-1914). L'“ottimo noviziato” episcopale di Benedetto XV*, Soveria Mannelli 2002.

³ Cfr. F. VISTALLI, *Benedetto XV*, con prefazione di Sua Eminenza Rev.ma il Signor Card. Alfonso M. Mistrangelo, Arcivescovo di Firenze, Roma 1928.

mentre a tutt'oggi la personalità del pontefice è ancora tratteggiata nelle pagine dell'*Enciclopedia cattolica* da un autorevole testimone e collaboratore quale il conte Giuseppe Dalla Torre (1885-1967), direttore dell'« Osservatore romano », che ci ricorda come Benedetto XV

« Sortì di natura vivace ingegno, rapido e sicuro intuito, memoria ferrea, mente aperta alle ampie visioni, cuore magnanimo. Esile della persona, lievemente difformi gli omeri, irregolare e mutevole il volto, svelava dall'occhio vivido e penetrante sì robusto e nobile spirito da trasfigurarsi assai spesso in sembianze di grazia suggestiva e portamento di maestà veneranda. Proclive all'arguzia ed alla satira, d'indole impetuosa e persino collerica, era pronto alla mite cordialità, all'obbligante cortesia, a finezza squisita. Di pietà profonda, di ingenuo abbandono alla preghiera, tenacissimo negli affetti, incapace di rancore, dimentico di ogni offesa, di generosità regale, delle aversioni e delle critiche trionfava irresistibilmente confondendole, imperturbato, con aperta giovialità, con sollecita preferenza per chi non sapesse amico, quasi a gratitudine di quel dover esercitare la virtù del compatimento e del perdono. Per così spiccati caratteri, soggiogante ed attraente insieme, incideva negli animi l'impressione di una vigorosissima personalità, un ricordo commovente ed indelebile »⁴.

Altro giudizio di testimone, che merita di essere richiamato, fu quello espresso dall' allora deputato del Partito popolare italiano Antonio Boggiano Pico (1873-1965)⁵, nel discorso commemorativo tenuto a Genova il 19 marzo 1922, nel quale l'autorevole esponente del movimento cattolico, sottolineò che

« se la storia in un lontano avvenire pronuncerà il suo definitivo giudizio, tanti fatti eloquenti a noi già oggi consentono di anticiparlo per Benedetto XV senza tema che esso sia errato. Il pubblico, universale riconoscimento, che cristiani e mussulmani, che cattolici e scismatici fecero del ministero di pietà da Benedetto XV esercitato, e la gratitudine che dalle più diverse e lontane terre Gli veniva manifestata, son cosa che trascende la contingenza dell'ora ed esprime l'omaggio reso senza contrasti e senza riserve all'unica grande forza morale sopravvissuta nel mondo.

Chi avrebbe osato, chi avrebbe potuto osare un giudizio e recare una parola disinteressata, quando così accese e così torbide erano le passioni, quando così fervide le dispute inani per palleggiarsi le responsabilità della guerra e le sue conseguenze e le sue rovine? »⁶.

⁴ G. DALLA TORRE, *Benedetto XV, papa*, in *Enciclopedia cattolica*, II, Città del Vaticano 1949, col. 1286.

⁵ Cfr. G.B. VARNIER, *Per la ricostruzione di una biografia politica e intellettuale*, in *Ricordo di Antonio Boggiano Pico (Savona 1873 - Genova 1965)*. Atti del Convegno del 27 giugno 2006, Genova 2007, pp. 29-40.

⁶ A. BOGGIANO PICO, *Discorso commemorativo tenuto il 19 marzo 1922 al Teatro Carlo Felice in Genova*, s.l., s.d., p. 17.

Sono sufficienti sintetici richiami per comprendere che nel caso di Benedetto XV ci troviamo in presenza di uno sconosciuto, dell'ultimo pontefice genovese, del papa della pace e della carità, del pastore più dimenticato del XX secolo: le definizioni sono tante, ma senz'altro il suo fu un pontificato chiave nella storia del Novecento, i cui effetti poterono essere visti nel lungo periodo e, soprattutto, un pontificato che non merita di restare nell'oblio e rimosso dalla memoria civile come da quella religiosa. Quindi non può stupire che oggi l'operato del Della Chiesa sia lacunosamente interpretato, quell'operato che fece di lui un uomo di Stato e un papa che comprese i problemi e le crisi della società contemporanea.

Pontefice ricco di interesse e che desta curiosità, ma che – pur essendo rimasto legato alla propria terra⁷ – non è adeguatamente ricordato neppure nella diocesi dove nacque il 21 novembre 1854 da Giuseppe e da Giovanna Migliorati; mentre, soprattutto i genovesi, non dovrebbero dimenticare che Benedetto XV fece cessare la lotta condotta a tutto campo dagli antimoderalisti, a Genova particolarmente attivi.

In quest'ottica il presente contributo, focalizzando l'attenzione su particolari inediti, si propone di colmare una lacuna nella conoscenza del percorso formativo di Giacomo Della Chiesa. A questo proposito giova ricordare che in anni di deciso anticlericalismo, egli fu studente modello, svolgendo studi regolari, dal 1862 al 1869, presso l'istituto Danovaro e Giusso, avente sede nel palazzo Spinola, oggi sede della Prefettura di Genova, per poi passare come alunno esterno del Seminario arcivescovile⁸; distinguendosi sempre, non solo per pietà⁹ e per applicazione, ma anche in relazione al curriculum scolastico.

Iscrittosi alla Facoltà giuridica nell'Ateneo genovese, dopo aver seguito gli studi previsti dall'ordinamento, il 5 agosto 1875, fu proclamato dottore in Giurisprudenza.

⁷ Si può ricordare che nel 1875 il giovane Della Chiesa prima di partire per Roma scrisse all'amico Pietro Ansaldo: «*Coelum non animum mutò* quanto al mio affetto per Genova!» (F. VISTALLI, *Benedetto XV* cit., p. 34).

⁸ *Ibidem*, p. 18.

⁹ Ricorda il biografo (*Ibidem*, p. 29) che «Il Della Chiesa, anche studente universitario, ebbe caro d'occuparsi in questo ufficio di carità. E riflettendo – come non si può a meno – al ministero di carità che sarà chiamato ad assolvere dal trono di S. Pietro nell'ora più calamitosa del mondo, viene ovvio il pensiero che la Provvidenza lo iniziasse forse di là, alla considerazione ed al sollievo delle umane miserie, dalle corsie dell'ospedale di Genova!».

Per l'occasione egli presentò una dissertazione scritta, che fortunatamente si è conservata, dal titolo *Dell'interpretazione delle leggi*¹⁰, mentre solo successivamente si trasferì a Roma nel Collegio Capranica per studiare teologia. Infatti, sebbene già negli anni del liceo il giovane avesse manifestata una sicura vocazione religiosa (probabilmente per influenza del prozio il cappuccino Giacomo da Genova, figlio del marchese Giovanni Antonio Raggi, ministro di Stato di re Carlo Alberto), il padre volle che maturasse ulteriormente quella scelta: « In verità, il marchese Giuseppe Della Chiesa non aveva iscritto il figlio al corso liceale del Seminario coll'intenzione ch'egli entrasse nella carriera ecclesiastica »¹¹.

Il particolare della laurea genovese, peraltro sottolineato oltre che nell'*Enciclopedia Italiana*¹² da Filippo Crispolti (1857-1942) – che ben conobbe il pontefice già dagli anni dell'episcopato bolognese¹³ – e documentato dal Vistalli¹⁴ e anche da Camillo Corsanego nella rivista « Studium »¹⁵, non fu poi ripreso da altri biografi e, con rammarico, vediamo che risulta omissa dalla pur pregevole *Enciclopedia dei Papi*¹⁶, pubblicata dall'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, che ricorda soltanto che il futuro pontefice aveva « conseguita la laurea in legge ».

Si tratta di un elemento che, oltre a ribadire che siamo in presenza di una vocazione per così dire adulta, documenta che Giacomo Della Chiesa fu il primo pontefice ad ottenere un titolo accademico in una Università laica. Ciò non merita di venire omissa, non per provincialismo culturale, ma per rimarcare il fatto che, tralasciandolo, non si mette in luce che per un ecclesiastico

¹⁰ Cfr. Archivio Università degli Studi di Genova, fasc. *Giacomo Della Chiesa oggi S.S. Benedetto XV*.

¹¹ F. VISTALLI, *Benedetto XV* cit., p. 21.

¹² « Negli studi giuridici il giovane Della Chiesa temprò la mente a quel rigore quasi scolastico, che durante il pontificato gli servì di punto fermo a regolare le fervide libertà delle proprie iniziative: studi giuridici che dal campo civile allargò a quello ecclesiastico e internazionale, quando, vestitosi chierico, appartenne in Roma al collegio Capranica e poi all'accademia dei nobili ecclesiastici » (F. CRISPOLTI, *Benedetto XV*, in *Enciclopedia Italiana*, VI, Roma 1930, p. 614).

¹³ Cfr. ID., *Pio IX, Leone XIII, Pio X, Benedetto XV, Pio XI. Ricordi personali*, Milano 1939.

¹⁴ Cfr. F. VISTALLI, *Benedetto XV* cit., pp. 21-31.

¹⁵ C. CORSANEGO, *Benedetto XV e l'Università di Genova*, in « Studium », XXVIII/1 (1932), pp. 9-12.

¹⁶ G. DE ROSA, *Benedetto XV*, in *Enciclopedia dei Papi*, III, Roma 2000, p. 608.

del XIX secolo l'aver conseguito un titolo accademico dello Stato, in anni di forte separatismo, fu un evento rarissimo e rimasto unico per un pontefice.

L'ambiente universitario

Tale formazione universitaria è poi significativa, da un lato, perché la preparazione giuridica restò decisiva nella visione religiosa del futuro papa e dall'altro per il confronto con l'ambiente studentesco risultato ostile, in quanto anticlericale.

A questo proposito, oltre alla dissertazione di laurea e al fascicolo accademico di Giacomo Della Chiesa, possediamo le testimonianze di Camillo Corsanego, Paolo Emilio Bensa e Francesco Vistalli.

Il Corsanego (1891-1963), che dal 1922 al 1928 fu presidente generale dell'Azione cattolica italiana e poi membro dell'Assemblea costituente e avvocato concistoriale¹⁷, ricorda, in una celebrazione apparsa nel 1932 nella rivista « Studium »¹⁸, che l'Università di Genova contribuì a fare di Benedetto XV il “papa giurista” e pone anche attenzione all'ambiente laico dell'Ate-neo genovese: « È proprio in “quella nuova Università laicizzata – che significa fatta da celeste terrena, divenuta cosa umana e quindi soggetta a tutte le umane vicende –” sorge, accanto e sopra ad altre nobili figure, quella di un giovane “esile nella persona, nobile per casato e per costumi...” »¹⁹.

Per il Vistalli, che tuttavia non fu testimone degli eventi,

« Degno di nota è anche il disegno che il Della Chiesa si era fatto fin dai primi giorni d'Università, di ribattere tutti gli errori e pregiudizi contro il Cattolicesimo e le sue istituzioni e dottrine che gli venissero indicati o di cui potesse avere conoscenza. E con questo intento giunse a mettersi insieme una più che discreta biblioteca apologetica e polemico-religiosa, nella quale in bella legatura spiccava l'opera: *L'uomo sotto la legge del soprannaturale*, dovuta alla penna d'un grande amico di suo padre, Monsignor Gaetano Alimonda, il futuro Vescovo d'Albenga e Cardinale Arcivescovo di Torino, allora Canonico e Prevosto capo del Capitolo metropolitano di Genova. E quando i libri non gli bastavano allo scopo, egli si rivolgeva a' dotti, o sacerdoti o religiosi – di cui Genova anche allora abbondava – finché a tutte le obiezioni e difficoltà potesse trovare precise ed adeguate risposte »²⁰.

¹⁷ Cfr. L.M. DE BERNARDIS, *Corsanego, Camillo*, in *Dizionario storico del movimento cattolico in Italia*, III/1, Casale Monferrato 1984, pp. 258-259.

¹⁸ C. CORSANEGO, *Benedetto XV e l'Università di Genova* cit., pp. 9-12.

¹⁹ ID., p. 10.

²⁰ F. VISTALLI, *Benedetto XV* cit., p. 25.

Più diretto risulta il ricordo di Paolo Emilio Bensa, che sottolineò che il Della Chiesa

« apparteneva ad un gruppo di studenti, che per le loro convinzioni erano qualificati clericali, e quel gruppo si teneva alquanto appartato dalla variopinta folla degli altri, che andava dai moderati di destra – scarsi a dir vero – attraverso ai progressisti di diverse gradazioni, fino ai repubblicani accesi: di socialisti poco o punto si parlava »²¹.

In una commemorazione più tarda – siamo ormai nel 1953 – Paolo Cappa (1888-1956) descrive in modo vivace il contesto accademico del tempo

« In un ambiente universitario, decisamente anticattolico nei docenti e fuorviato dalla tradizione cristiana nella grande maggioranza degli studenti che provenivano dalla borghesia risorgimentale, e dove si respirava l'aria mefitica della filosofia positivista affermanente l'inconciliabilità della religione colla scienza – entrava diciassettenne lo studente in legge Giacomo Della Chiesa »²².

La pattuglia degli studenti era dunque divisa in due schieramenti

« Non già che vi fosse asprezza di ostilità; gli uni erano indotti dalle stesse loro opinioni alla temperanza misurata dai modi; gli altri, per quanto vivaci, se non avessero nutrito rispetto per ogni fede onestamente e liberamente professata, si sarebbero reputati indegni di sedere su quei banchi, sui quali ancora aleggiavano ed aleggiano le grandi ombre di Giuseppe Mazzini e di Goffredo Mameli. Ma, insomma, il distacco c'era. Il ricordo del 20 settembre 1870 era ancora assai recente: e molta acqua doveva passare sotto i ponti, prima che si vedessero i vessilli tricolori sventolare al bel sole italico al di sopra delle porpore cardinalizie »²³.

Tuttavia si può affermare che l'ambiente universitario genovese rafforzò anziché indebolire la vocazione ecclesiastica

« Coll'autunno del 1871 Giacomo Della Chiesa passò quindi per il corso di legge alla R. Università di Genova.

Nuovi orizzonti gli si aprivano innanzi, ed una vita nuova nella quale i pochi amici e compagni che avea degli anni precedenti gli apparivano come *rari nantes in gurgite vasto*...

Il piccolo mondo dei nostri ambienti universitari è stato mille volte descritto e mille volte si è concluso che la gioventù si trova esposta in esso a pericoli ed insidie d'ogni fatta. Questo nella vita d'oggi; ma era ancor peggio cinquanta o sessant'anni or sono.

²¹ *Commemorazione di Benedetto XV nella R. Università di Genova*, s.l., s.d., p. 10.

²² P. CAPPA, *Il pontificato di Benedetto XV. Dal "non expedit" al Presidente De Gasperi*, Roma 1953, p. 10; il fascicolo è stato recentemente ristampato con identico titolo, Savona 2006.

²³ *Commemorazione di Benedetto XV nella R. Università di Genova* cit., p. 12.

Si entrava allora proprio, in pieno, in uno dei pericoli più avversi al Cristianesimo ed alla Chiesa. Tutte le forze erano state mobilitate ai loro danni. Il liberalismo aveva invaso tutti gli organi dello Stato per riuscire nello scopo di una separazione della società da Dio. E il solco della divisione si veniva allargando di più in più per le teorie scientifiche che si erano fatte strada e si bandivano come la quintessenza della verità. La scienza presumeva di avere ormai spento tutte le luci in Cielo. Vogt, Wirchow, Büchner la conducevano al materialismo, che il Marx doveva applicare alla scienza storica; Darwin e Huxley al trasformismo; Stuart Mill e Spencer al positivismo, mentre Bentham la riduceva all'utilitarismo...

Queste teorie trovarono presto cattedre d'insegnamento anche in Italia. E specialmente parvero trionfare in quelle di Roma, di Torino, di Napoli, di Siena, di Pavia, di Bologna coi nomi di Moleschott, di Lombroso, di Morselli, di Ferri, di Andrea Angiulli, di Pietro Siciliani, di Paolo Mantegazza, di Achille Loria, di Antonio Labriola, di Saverio De Dominicis.

Non vanno poi passati sotto silenzio i disertori, che s'ebbero allora, dalla Chiesa di Cristo al campo dei nemici; tra essi il ligure Cristoforo Bonavino, noto sotto lo pseudonimo di Ausonio Franchi, Gaetano Trezza, e Roberto Ardigò.

Questa riscossa di miscredenza doveva avere la più larga ripercussione nelle file degli universitari. E niente da meravigliare se, frutto e conseguenza del pervertimento intellettuale, la più abominevole corruzione apparve allora sotto l'egida della libertà.

Chi ripensa alle condizioni di fatto delle nostre Università di quel tempo, è presto portato a pensare che un gentiluomo cristiano, quale il marchese Giuseppe Della Chiesa, dovette avere dei ben gravi motivi per lasciare correre alla vocazione di Giacomo l'alea d'una tanta incertezza.

Ma ancor questo farà meglio risaltare il merito del figlio nel resistere a tutte le arti della seduzione, preservandosi per conto suo da ogni pestifera influenza di dottrine e di esempi.

Quindi nell'ambiente universitario, nonché aver danno, la sua vocazione si rafforzò, così come si ritempra nella lotta ogni sentimento nobile e generoso »²⁴.

In effetti il periodo degli studi universitari del giovane Della Chiesa fu quello in cui l'Ateneo genovese fu travolto dall'anticlericalismo e l'anno 1872-73 fu l'ultimo prima della soppressione della cattedra di Diritto canonico, ricoperta, con la qualifica di professore ordinario, dal canonico Giovanni Battista Daneri e l'ultimo in cui sopravvive a Genova la Facoltà di Teologia, ormai ridotta a due docenti ordinari (tra i quali l'arcivescovo mons. Salvatore Magnasco, docente di Teologia speculativa) e otto dottori aggregati²⁵.

²⁴ F. VISTALLI, *Benedetto XV* cit., pp. 22-24.

²⁵ Cfr. *Regia Università degli Studi in Genova. Anno Scolastico 1872-73*, Genova s.a.

La formazione giuridica

Il ricordo, di cui si è fatto cenno, di Paolo Emilio Bensa (1858-1928) – uno dei docenti di maggior valore dell’Ateneo genovese (chiamato all’insegnamento per chiara fama nel 1885 e destinato a coprire la cattedra per quarantadue anni), tanto da essere definito *Sacerdote della Giustizia*²⁶ – è significativo perché, come possiamo leggere in una orazione commemorativa pronunciata il 2 giugno 1926, egli fu compagno di studi del futuro pontefice

«Fra questi spicca nella mia rimembranza con singolare risalto la figura di un giovane col quale la familiarità di amici comuni mi condusse a conversare: esile nella persona, nobile per casato e per costumi, serio e pensoso nell’aspetto, egli pareva portare entro di sé stesso l’inconscia attrattiva di un mistero. [...]

Debbo affrettarmi a soggiungere che con quel condiscipolo io non ebbi mai l’onore dell’intimità. Certamente nel suo naturale riserbo nulla vi era di altezzoso o di arcigno, e il sentimento dell’amicizia, come quello degli affetti famigliari, fu in lui profondo, fedele e tenacissimo, senza mai smentirsi per tutta la vita verso coloro che avevano saputo conquistarsi un posto nel suo cuore. Ma le nostre relazioni non furono tali da giungere a ciò, sebbene non mi siano mancate prove del suo benevolo ricordo a grande distanza di tempo »²⁷.

Ebbene, fu proprio il Bensa ad affermare che Giacomo Della Chiesa ricevette nell’Ateneo di Genova una formazione che è di particolare importanza per la cultura giuridica che sottende il *Codex*

«Benedetto, portando a compimento l’opera preparata dal suo antecessore, fu il promulgatore del nuovo Codice di diritto canonico; e il compiacimento da Lui posto in questo mirabile monumento giuridico è consacrato nella costituzione *Providentissima Mater Ecclesia*, della Pentecoste del 1917, in cui traspare l’opera personale del Pontefice giurista, che tratteggia con mano maestra i concetti da cui fu guidata la codificazione che ha dato forma moderna all’annosa materia. Poiché le norme canonistiche, in ciò che non ha tratto alla loro base nel dogma immutabile, sottostanno essere pure alla legge dell’evoluzione, e non crediate che la parola sia introdotta da me con inopportuno sapore positivistico, essa è proprio del Papa, che adopera il verbo *evolvere* con profondo senso storico, e coglie l’occasione per rendere un eloquente omaggio alla grandezza del diritto romano.

²⁶ Cfr. *Scritti per il XL della morte di P.E. Bensa*, Milano 1969. Su questo insigne giurista si veda il recente contributo di F. DE MARINI AVONZO, *Paolo Emilio Bensa tra Digesto e Codice civile*, in *Giuristi Liguri dell’Ottocento*. Atti del Convegno, Genova 8 aprile 2000, a cura di G.B. VARNIER, Genova 2001 (Accademia Ligure di Scienze e Lettere, Collana di Studi e Ricerche, XXI), pp. 227-241.

²⁷ *Commemorazione di Benedetto XV nella R. Università di Genova* cit., pp. 9-10.

Questo importantissimo avvenimento, che aspetta ancora la sua letteratura, è passato quasi inosservato nel mondo contemporaneo dei profani, forse perché le alte montagne abbisognano di una certa lontananza per essere ammirate nella loro grandiosità: ma nei secoli futuri Pio X e Benedetto XV saranno celebri come i papi del *Codex juris canonici*; e per questo titolo Giacomo Della Chiesa ben si riannoda a Sinibaldo Fieschi, al geniale Pontefice genovese, al quale il nostro Ruffini ha rivendicato il merito di avere creata la dottrina razionale delle persone giuridiche: né è piccolo vanto della nostra Università lo avere insegnati i principi del Diritto a chi dovesse essere l'instauratore della legislazione universale della Chiesa »²⁸.

In questa linea risulta centrale la data del 27 maggio 1917, allorché con la promulgazione del Codice di Diritto canonico – perseguendo il disegno di Pio X – per la prima volta un papa consegnò alla Chiesa cattolica un codice, accettando in tal modo la codificazione propria degli Stati continentali di modello napoleonico.

L'impostazione giuridica venne quindi a connotare da un lato l'intero pontificato: « L'orientamento giuridico, liberamente scelto fra tante altre vie aperte alla preparazione giovanile, indica una *forma mentis* che affiorerà poi sempre sulla vita e sulle opere del grande Pontefice, che *in tempore iracundiae factus est reconciliator* »²⁹.

Ma più ancora è interessante la cultura giuridica, di cui fa cenno il Bensa, che è a monte della codificazione: cioè la legge dell'evoluzione (*evolvere*) a cui è sottoposta ogni norma, anche della Chiesa, ed è rilevante il richiamo alla grandezza dell'impianto del diritto romano³⁰. Concetti questi sottolineati anche da Vistalli³¹, Corsanego³² e Crispolti³³.

In altra sede, un autorevole storico della Chiesa come Giacomo Martina, recensendo criticamente nell'« *Archivum Historiae Pontificiae* » un contributo monografico relativo al pontificato di Benedetto XV³⁴, richiama l'attenzione

²⁸ *Ibidem*, pp. 18-20.

²⁹ C. CORSANEGO, *Benedetto XV e l'Università di Genova* cit., p. 11.

³⁰ Cfr. *Commemorazione di Benedetto XV nella R. Università di Genova* cit., p. 18.

³¹ Cfr. F. VISTALLI, *Benedetto XV* cit., pp. 21-31

³² Cfr. C. CORSANEGO, *Benedetto XV e l'Università di Genova* cit., p. 11.

³³ Cfr. F. CRISPOLTI, *Benedetto XV* cit., p. 614.

³⁴ Il riferimento è alle riserve espresse dalla critica storica nei confronti dell'opera di J.F. POLLARD, *Il papa sconosciuto. Benedetto XV (1914-1922) e la ricerca della pace*, Cinisello Balsamo 2001.

sulla necessità di non dimenticare il valore della codificazione canonica, osservando che

«L'autore [del volume in recensione] – che non è un giurista e non ha nessuna preparazione storico-giuridica – accenna troppo rapidamente alla codificazione del 1917, vedendo in essa essenzialmente un passo utile per il rafforzamento del primato pontificio, per una maggiore centralizzazione, per l'avvio della politica concordataria che si sarebbe sviluppata dopo il 1920. Sfugge al Pollard il significato complessivo di questo fatto storico di prima importanza, paragonabile per certi aspetti alla promulgazione del codice napoleonico (1804). Dopo l'intensa opera giuridica medioevale dei secoli XI-XIII, col *Corpus Juris* di Graziano e le collezioni ufficiali successive sino a Giovanni XXII, mancava una sintesi giuridica completa, e un competente come Gasparri nella prefazione al codice canonico del 1917 applicava alla legislazione della Chiesa quanto Tito Livio diceva del diritto romano prima di Giustiniano e Teodosio: “immensus aliarum super alias coacervatarum legum cumulus”. Del resto, nell'Ottocento gli stati moderni si erano avviati verso la compilazione di codici loro propri, strumento ormai indispensabile di governo. Voluto decisamente da Pio X, che come pastore e cancelliere vescovile aveva sperimentato questa necessità, il codice venne preparato sostanzialmente dal Gasparri, e, rimasto ancora incompleto alla morte di papa Sarto, venne completato sotto Benedetto, e promulgato nel 1917. Chiamato giustamente “pio-benedettino”, il codice del 1917 è frutto essenzialmente della responsabilità di due papi, Pio e Benedetto. Esso costituì un passo notevole, un grande progresso per un governo chiaro ed efficace, anche se risentiva ovviamente dell'ecclesiologia del tempo, quella del Vaticano I, e se non poteva costituire un “punto fermo”, immutabile, nella vita e nella storia della Chiesa. Dopo il codice del 1917 avremmo avuto quello del 1983, e probabilmente il futuro ci riserva altre sorprese»³⁵.

Furono maestri della Chiesa alcuni tra i principali giuristi che l'Ateneo genovese del tempo poteva vantare; ricordiamo i nomi di Cesare Cabella (*Codice civile*), Giovanni Maurizio (1817-1894), del quale sono state recentemente prese in esame le lezioni di diritto costituzionale³⁶ (*Diritto costituzionale e amministrativo*); Giuseppe Bruzzo (*Istituzioni di diritto romano*) – che fu il presidente della commissione di laurea del futuro pontefice –; Maurizio Bensa (*Diritto e Procedura penale*) – padre del già ricordato Paolo Emilio –. Insieme a questi troviamo come docenti del futuro pontefice: Domenico Boccardo (*Diritto romano*); Giuseppe Bozzo (*Filosofia del diritto e Diritto internazionale*); G.B. Daneri (*Diritto canonico*); Giuseppe De Giorgi (*Introdu-*

³⁵ G. MARTINA, recensione del volume di J.F. POLLARD, *Il papa sconosciuto. Benedetto XV (1914-1922) e la ricerca della pace*, in «Archivum Historiae Pontificiae», 39 (2001), p. 338.

³⁶ Cfr. V. PIERGIOVANNI, *Giovanni Maurizio: le Lezioni di Diritto Costituzionale*, in *Giuristi Liguri Dell'Ottocento* cit., pp. 125-140.

zione generale allo studio delle Scienze giuridiche e Storia del diritto); G.B. Garibaldi (*Medicina legale* – incaricato di insegnamento nella Facoltà medico-chirurgica); Luigi Leveroni (*Diritto commerciale*); Giuseppe Morro (*Procedura civile e Ordinamento giudiziario*), Pietro Rota (*Economia politica*).

In particolare Cesare Cabella (1807-1888)³⁷, oltre che insigne giureconsulto fu deputato al parlamento nazionale e senatore del regno e ricoprì l'ufficio di rettore dal 19 aprile 1870 al 31 ottobre 1878.

La documentazione conservata nell'Università di Genova

Non potrei aggiungere nulla a quanto finora noto³⁸ se, già nel 1914, all'indomani della elezione di Giacomo Della Chiesa al soglio pontificio, non ci fosse stato chi si prese cura di ricercare e conservare la documentazione relativa all'antico studente.

Nell'occasione il rettore del tempo, l'illustre clinico Edoardo Maragliano (1849-1940), che resse l'Ateneo genovese dal 1 novembre 1907 al 28 febbraio 1917, si rivolse, con un lettera riservata in data 24 settembre 1914, al ministro dell'Istruzione Pubblica, comunicandogli l'intento di raccogliere il materiale relativo all'antico allievo in vista di una pubblicazione celebrativa³⁹.

Sfortunatamente per i proponenti, una gelida e burocratica risposta del ministro al rettore del nostro Ateneo spense, in data 6 ottobre 1914, gli entusiasmi legati al progetto di una pubblicazione, ricordando che

³⁷ Cfr. O. D'ALMEIDA, *Cabella Cesare*, in *Dizionario biografico dei Liguri. Dalle origini al 1990*, II, Genova 1994, p. 340 e, in dettaglio, F. RIDELLA, *La vita e i tempi di Cesare Cabella*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », Serie Risorgimento, I (1923).

³⁸ Cfr. *L'archivio storico dell'Università di Genova*, a cura di R. SAVELLI, Genova 1993 (Fonti e Studi per la storia dell'Università di Genova, 1; anche in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXIII).

³⁹ « Eccellenza,

Il Direttore della Segreteria di questa Università cav. T. Mozzani e il v. Segretario dr. A. Loyola, mi hanno domandato il permesso di poter ricercare e raccogliere fra le carte del vecchio archivio, per farne oggetto di una pubblicazione, tutte quelle notizie e quei documenti relativi alla carriera scolastica dell'attuale Sommo Pontefice Benedetto XV, il quale, com'è noto fece gli studi giuridici e conseguì la laurea nel 1875 presso quest'Ateneo.

Per l'importanza del Personaggio, prima di dare il mio consenso, desidero rendere edotta dell'iniziativa la Eccellenza Vostra, acciò ove lo creda, possa confortarla della Sua alta approvazione.

Con ossequio. Il Rettore » (*Archivio Università degli Studi di Genova*, fasc. *Giacomo Della Chiesa oggi S.S. Benedetto XV*).

« Le notizie relative alla carriera scolastica degli studenti possono essere fornite soltanto agli interessati stessi, ai genitori o tutori, all'autorità giudiziaria ed al Ministero.

Pertanto il direttore della Segreteria di codesta Università e il vice segretario dottor Loyola prima di pubblicare le notizie relative alla carriera scolastica dell'attuale Pontefice, dovrebbero, in via privata, assicurarsi se tale pubblicazione riuscirebbe gradita al Personaggio al quale essa si riferisce »⁴⁰.

Il progetto non ebbe quindi seguito, anche se è probabile che in quella occasione ci sia stato un tentativo per ottenere l'autorizzazione dalla famiglia del papa, perché tra le carte conservate a Roma nell'archivio di Giuseppe Della Chiesa: « v'è anche un fascicolo inviato dal rettore dell'Università genovese in cui viene riportato il *curriculum* di studi di Giacomo Della Chiesa presso l'università della città e la riproduzione della tesi di laurea »⁴¹.

È il caso di chiosare che, come insegna la storia, è il tempo che si incarica di dire tutto alla posterità, restituendoci senza vincoli amministrativi il profilo di una carriera modello. In particolare, la lettura del curriculum universitario conferma che, se gli agiografi parlarono di studente brillante, ciò non fu per compiacere l'illustre biografato. Il Della Chiesa il 13 novembre 1871 sostenne l'esame di ammissione al primo anno della Facoltà di Giurisprudenza⁴² con il punteggio di 22/30 e con più alta votazione superò gli esami previsti: il 5 luglio del 1872 di *Introduzione allo studio delle Scienze giuridiche* (30/30 lode); il 10 luglio del medesimo anno di *Istituzioni di Diritto Romano* (26/30) e in pari data di *Istituzioni di Diritto Canonico* (30/30 lode); nel secondo anno si presentò il 2 luglio 1873 all'esame di *Diritto e Procedura Penale* (26/30) e il 7 luglio a quello di *Diritto Costituzionale* (30/30 lode). Il corso fu continuato il 1 luglio con gli esami di *Diritto Romano*, (30/30 lode), il 6 luglio di *Diritto Amministrativo* (30/30 lode) e il 10 luglio 1874 di *Diritto Internazionale* (30/30 lode) e completato con gli esa-

⁴⁰ Ministero dell'Istruzione, Direzione Generale della Istruzione Superiore, Divisione I, posiz. 19, prot. 22054. Risposta a lettera del 24 settembre 1914, N.22050. Oggetto: Benedetto XV. Notizie sulla Carriera scolastica.

⁴¹ A. SCOTTÀ, *Giacomo Della Chiesa arcivescovo di Bologna* cit., p. 171, nota 6.

⁴² « Illustrissimo Signore,

Il sottoscritto porge preghiera alla S.V. Ill.ma di volerlo accogliere fra i candidati de' prossimi esami d'ammissione alla facoltà di Giurisprudenza nella Regia Università di Genova.

Della S.V. Ill.ma Dev.mo ed obb. mo servo Giacomo Della Chiesa. Genova, 2 Novembre 1871 » (*Archivio Università degli Studi di Genova*, fasc. *Giacomo Della Chiesa oggi S.S. Benedetto XV*).

mi speciali, il 1 luglio 1875 di *Procedura Civile* (30/30 lode), 7 luglio *Diritto Civile* (30/30 lode), il 19 luglio di *Medicina Legale* (30/30), il 24 luglio di *Diritto Commerciale* (28/30).

In data 26 luglio 1875 il candidato presentò istanza per essere ammesso all'esame di laurea⁴³ e, il 30 luglio, il rettore firmò il nulla osta di ammissione all'esame generale di laurea

« Vista la domanda del Sig.re Della Chiesa Giacomo per essere ammesso all'esame Generale di Laurea in Giurisprudenza; Visto che il medesimo ha sostenuto favorevolmente tutti gli esami speciali dei quattro anni di corso; Vista la quietanza di pagamento delle Lire 120; Nulla osta a che il predetto Sig.re Della Chiesa Giacomo sia ammesso all'esame generale di Laurea in Giurisprudenza, il quale sarà dato in conformità dell'Articolo 54 e seguenti del Regolamento Generale Universitario 6 Ottobre 1868. Genova 30 Luglio 1875. Il Rettore »⁴⁴.

La dissertazione, secondo il costume del tempo, è un lavoro che rispondeva a criteri di brevità e che, attraverso alterne vicissitudini, è giunto fino a noi, in una trascrizione del 1914, che in questa sede si è inteso pubblicare.

Personalmente ritengo che l'elaborato del Della Chiesa debba essere letto come il prodotto di un giovane di ventuno anni, che esprime la cultura eminentemente umanistico-letteraria propria del tempo, cultura con la quale veniva affrontato anche lo studio del diritto. Inoltre si tratta di uno dei pochi testi di laurea di quegli anni che sono conservati e che, pertanto, è auspicabile che, in altra sede, possa essere oggetto di analisi e confronto in relazione al contenuto.

Facendo ancora riferimento al Bensa

« Lo stile è sobrio, un po' aulico, infiorato qua e là, senza abuso e senza ostentazione, di qualche richiamo letterario. L'esposizione chiara ed organica, specialmente nella prima parte, che è la più accurata, e che tratta delle fonti della triplice ermeneutica, autentica, giudiziale e dottrinale; notevole l'esemplificazione, che spazia nei vari rami del diritto, e

⁴³ « Illustrissimo Signor Rettore della R. Università di Genova

Il sottoscritto avendo felicemente subiti tutti gli Esami Speciali del 4° Anno di Legge, porge preghiera alla S.V. Ill.ma di volerlo ammettere all'Esame Generale per la Laurea in Giurisprudenza.

Giacomo Della Chiesa. Genova, 26 Luglio 1875 » (*Archivio Università degli Studi di Genova*, fasc. *Giacomo Della Chiesa oggi S.S. Benedetto XV*).

⁴⁴ *Ibidem*.

rifugge dai luoghi comuni, notevole ancora la lode data al patrio Codice civile, ora vecchio, ma allora assai recente, per certe modernità di atteggiamento.

Come fu da parecchi rilevato, la mente di lui era di stampo dialettico e metodico, e così particolarmente idonea e proclive alla forma giuridica; però anche in questo scritto giovanile non manca da quando a quando qualche sprazzo di quella fiamma interiore di entusiasmo che, sempre gagliardamente e, direi, *liguremente* contenuta e signoreggiata, gli ardeva nell'intimo dell'animo: allora la meditata freddezza dell'esposizione cede il luogo per qualche istante alla vivezza poetica dell'immagine »⁴⁵.

Il ricordo del 1926

Come si è detto Giacomo Della Chiesa fu studente nella Facoltà giuridica di Genova dall'anno 1871-72 all'anno 1874-75 e, come già sottolineato, è un «vanto della nostra Università lo avere insegnato i principi del Diritto a chi doveva essere l'instauratore della legislazione della Chiesa»⁴⁶; tuttavia il tempo ha cancellato documentazioni e ricordi.

Gli studenti genovesi più attenti conoscono il loro illustre predecessore per una lapide apposta il 2 giugno 1926 nel palazzo universitario centrale di Genova per iniziativa della FUCI di allora⁴⁷ e con l'approvazione del rettore Mattia Moresco⁴⁸. Infatti, quasi per riscattare l'anticlericalismo del passato, furono proprio gli universitari cattolici genovesi, guidati da Franco Costa (1904-1977), futuro assistente centrale dell'Azione Cattolica, che vollero realizzare l'iniziativa che ricorda sia gli studi giuridici compiuti dal giovane Della Chiesa che l'opera di pace del pontefice Benedetto XV.

Il richiamo all'opera di pace, nel clima di esasperato nazionalismo del tempo, non fu così semplice come oggi potrebbe sembrare e l'iscrizione che si può ancora leggere: «In questo Ateneo fece i suoi studi giuridici Giacomo dei Marchesi Della Chiesa che assunto al pontificato dal MCMXIV-MCMXXII col nome di Benedetto XV fu apostolo di pace e di carità. MCMXXVI», fu

⁴⁵ *Commemorazione di Benedetto XV nella R. Università di Genova* cit., pp. 12-13.

⁴⁶ *Ibidem*, p. 20.

⁴⁷ Cfr. G.B. VARNIER, *La formazione nella Genova "laica" e "cattolica"*, in Don Franco Costa. *Per la storia di un sacerdote attivo nel laicato cattolico*, Roma 1992, pp. 40-43.

⁴⁸ Mattia Moresco (1877-1946), fu allievo di Francesco Ruffini, titolare della cattedra di Diritto ecclesiastico dal 1911 e rettore dell'Ateneo genovese dal 1925 al 1943. Cfr. G.B. VARNIER, *Un contributo smarrito di Mattia Moresco. La prefazione del 1942 alla seconda edizione degli Atti dell'ottava riunione degli Scienziati italiani convocati in Genova nel settembre MDCCCXLVI*, in «Atti dell'Accademia Ligure di Scienze e Lettere», VI (2003), pp. 331-359.

oggetto di discussioni – ricostruite in altra sede con le testimonianze dei protagonisti⁴⁹ –; in particolare si dovette omettere l'aggettivo *turbinosi*, inizialmente previsto e riferito ai tempi della guerra.

Per la commemorazione fu scelto il Bensa, ricevendo l'incarico direttamente dal rettore, con una rispettosa lettera del 3 maggio 1926

« Illustre e Caro Maestro,

Le trasmetto il *curriculum* universitario di Benedetto XV e la sua tesi di laurea.

Di questa non conosciamo la votazione, perché le carte universitarie del tempo sono in disordine, e le ricerche fatte non hanno dato, finora, alcun risultato.

La cerimonia avrà luogo *mercoledì 2 giugno*, probabilmente alle ore 16.

Spero di poterLe inviare domani quel tale opuscolo di cui Le feci cenno. La prego frattanto di gradire i miei cordialissimi saluti e l'espressione della mia consueta devozione. Suo Mattia Moresco »⁵⁰.

Nell'occasione ci furono anche discorsi del rettore Moresco e dell'arcivescovo di Genova Carlo Dalmazio Minoretti (1861-1938) e fu scoperta e benedetta da quest'ultimo una lapide commemorativa. In particolare il primo ricordò il dono da parte di Benedetto XV di una copia del *Codex* alla sua Università

« Amo immaginare che nel compiere l'atto sovrano, il Pontefice sia stato tratto ad associarlo al ricordo dell'Ateneo che aveva aperto la sua mente allo studio del diritto. Certo è, che un esemplare della nuova legge fu da lui offerto all'Università di Genova, e, perché risultasse la spontanea gentilezza del proposito, apportatore del dono, fu un suo compagno di studi. Dai banchi della scuola la reminiscenza affettuosa aveva asceso intatta la cattedra di Pietro »⁵¹.

Più di circostanza risultano invece le parole espresse dal Minoretti, rivolgendosi prevalentemente agli studenti

« Il fatto che oggi si onora uno studente fatto Papa, non deve farvi svaporare la testa in sogni di grandezza, ma solidare la volontà in uno sforzo di studio e di severa condotta che vi faccia fin d'ora stimati, e conforti gli altri nell'attesa del benefico che da voi verrà »⁵².

⁴⁹ Cfr. G.B. VARNIER, *La formazione nella Genova "laica" e "cattolica"* cit., pp. 40-44.

⁵⁰ *Regia Università di Genova. Il Rettore all'On. le Prof. Paolo Emilio Bensa. Senatore del Regno, Genova 3 maggio 1926.*

⁵¹ *Commemorazione di Benedetto XV nella R. Università di Genova* cit., p. 7.

⁵² *Ibidem*, p. 23.

Numerose le autorità presenti, tra le quali anche il futuro pontefice Paolo VI, allora monsignor G. B. Montini, assistente generale della F.U.C.I.⁵³

Alla luce degli elementi esposti si può ritenere che la formazione giuridica ricevuta da Giacomo Della Chiesa nell'Università di Genova, anche se trascurata dagli storici, fu rilevante nella volontà del pontefice di portare a conclusione il processo di codificazione canonica; il dono del testo del *Codex juris canonici* all'Ateneo dove svolse i propri studi non può risultare privo di significato. In particolare, l'intera impronta giuridica che sottende il *Codex* è da leggersi come senz'altro collegata – come ribadisce ancora il Bensa⁵⁴ – all'attività diplomatica intrapresa dalla Santa Sede durante il conflitto e poi nei confronti dei nuovi Stati sorti dalle trasformazioni della grande guerra, proprio a partire dal pontificato di Benedetto XV⁵⁵.

Tuttavia non meno rilevante è l'oblio che da oltre mezzo secolo ha travolto quegli eventi, tanto da far dimenticare che la formazione ricevuta in una Università dello Stato, anche negli anni del più ostile separatismo, per il suo valore universale che dobbiamo sforzarci di conservare, fu idonea alla formazione di un futuro pontefice legislatore.

⁵³ Cfr. G.B. VARNIER, *La formazione nella Genova "laica" e "cattolica"* cit., p. 44, nota 97.

⁵⁴ « Benedetto era assunto al seggio di San Pietro nel momento della più tragica bancarotta del diritto delle genti. La fede dei trattati, l'indipendenza dei neutri, la libertà dei non combattenti erano iniquamente calpestate; posti in non cale i limiti ai mezzi di offesa che la civiltà aveva faticosamente conquistati. Ma il papa credeva ancora al giure internazionale, ed in nome di esso parlava al mondo, invocandone in ogni occasione i dettami in concorso con quelli della religione e della morale: l'antico dottore di giurisprudenza dell'Università genovese grandeggiava nella parola dell'apostolo » (*Commemorazione di Benedetto XV nella R. Università di Genova* cit., p. 15).

⁵⁵ Cfr. *La Santa Sede nell'assetto internazionale dopo la grande guerra. La "relazione sui vari Stati presentata al nuovo Pontefice Pio XI"*, a cura di G.B. VARNIER, Firenze, 2004.

Dell'interpretazione delle leggi

Tesi libera di

Giacomo Della Chiesa

Uscita la Legge dal dominio del Potere Legislativo e passata anzi nel campo del Potere Esecutivo, poiché questo sottentra all'azione di quello quando in ultimo si tratta di metterla in attività, l'applicare fra i contendenti e ne' singoli casi l'atto dell'Autorità Legittima che prescrive le norme di azione obbligatorie per tutti i cittadini egli è compito del Giudiziario Magistrato.

Ma avviene talora che la Legge offre difficoltà ad essere applicata; e invero il Legislatore per quanto illuminato e superiore ai Governati è uomo anch'esso, onde è conseguenza dell'insufficienza e fallibilità umana che queste stesse leggi colle quali si stabiliscono le regole dei rapporti privati dei cittadini fra loro e onde sono colpite con sanzioni punitive le violazioni dei doveri giuridici, d'ordine privato e pubblico che sono stati regolati e iscritti nei Codici, portino talora l'impronta della imperfezione umana coll'esprimere più o meno di quel vero concetto che guidò il Legislatore nel farle. Dalle circostanze dunque per le quali le parole che sono veste al pensiero del Legislatore, questo stesso pensiero talora non fanno chiaramente palese nasce la necessità di interpretare la Legge: *naturaliter fit*, osserva Pomponio, *ut legibus latis interpretatio desideretur*.

La parola *interpretazione*, che nel suo più semplice ed ampio senso significa l'indispensabile operazione intellettuale con cui si conosce la Legge per applicarla alla vita reale, (nel quale senso si interpretano tutte le Leggi anche le più chiare in quanto che sono un *vero* e sono una formola astratta da doversi tradurre nell'applicazione a innumerevoli e svariatisimi casi particolari) più propriamente mi giova qui ad indicare «la spiegazione di una Legge difettosa in quanto scopre l'incognito pensiero del Legislatore o armonizza col suo cognito pensiero le parole della Legge». Intesa in tale senso, l'interpretazione della Legge riesce cosa più che mai importante: e invero ogni legge oscura dà luogo a due aspettative contraddittorie, una di esse deve necessariamente essere distrutta, ma quale? va chiedendosi chi ne è posto a fronte.

Se non che in ogni civile Associazione deve ogni rapporto di diritto essere posto al riparo e dall'errore e dall'arbitrio né, rotte le dighe, possono le leggi essere abbandonate al torrente delle opinioni che farebbero perdere al Diritto

il carattere della sua generalità venendo ad essere diritto per ciascuno ciò che gli par buono e che il proprio sillogismo gli persuade; sicché essendo oscura una legge egli è importante di diradare tosto le tenebre onde è avvolta affinché non cessi per un momento di regolare la civile Associazione quella Giustizia che è sì preclara cosa, sì ubertosa e ricca come quella che a tutto il Bene si intreccia: ma perché alla sollecitudine vuolsi unita la bontà dell'interpretazione, essendo la buona Legge nel civile consorzio ciò che è il timone nella nave e il freno al cavallo, così ora dirò come e sollecitudine e bontà si ottengano precisando il *da chi* e il *come* si eseguisce una retta interpretazione delle leggi.

I differenti effetti che ne sono prodotti danno luogo alla classificazione di tre generi di interpretazione delle Leggi, ai quali si fanno corrispondere gli aggettivi di autentico, di usuale o anche di giudiziale, e di dottrinale derivando la speciale indicazione dalla diversità dell'origine dell'interpretazione stessa: ne abbiamo quindi che ad un triplice ordine di persone spetta di interpretare la Legge - al Legislatore, all'Autorità Giudiziaria e dalla Scuola dei giureconsulti. Facilmente si vede la ragionevolezza e la utilità sociale di consentire al Legislatore l'interpretazione della Legge: questa infatti è destinata a rendere fisso un rapporto di diritto, ma perché vi riesca è necessario che il concetto di chi la scrisse venga inteso tutto intiero e in tutta la sua purezza da coloro che dovranno conoscere e decidere le controversie sorte fra gli interessati in quel rapporto di diritto: di regola il significato proprio delle parole secondo la connessione di esse lo fa palese, ma se in uno speciale caso l'attenersi alla regola non vale, siccome l'espressione non è che il mezzo ed è fine il pensiero, è d'uopo salire dall'effetto alla causa: or l'esame nostro non arriverebbe mai ad iscoprire la intenzione del Legislatore con quella chiarezza onde ci può illuminare il Legislatore medesimo; egli è fonte della Legge, epperò più di ogni altro è posto in condizione di conoscerne e di rivelarne il senso: in questa guisa, sebbene la volontà del testatore debba risultare dallo stesso testamento, *non aliunde non extrinsecus*, e per ciò ancora nella determinazione della cosa lasciata nessuna prova estrinseca possa supplire, tuttavia la Giurisprudenza vuole che nel caso si tratti di un testatore il quale abbia lasciata la sua argenteria a Tizio e siavi dubbio se l'argenteria da tavola o tutti gli oggetti d'argento da lui posseduti, si debba esaminare nelle sue lettere o per mezzo di testimoni in quale senso il testatore adoperava la parola "argenteria" e se mai non espresse ciò che egli intendeva di aver lasciato a Tizio: ecco che qui non a completare ma ad interpretare la disposizione si risale all'autore di essa in quel modo e per la ragione medesima onde ho detto cosa ragionevole l'ascendere al fonte della Legge, quando essa non è chiara. E invero l'idea che è nella mente dell'artista è

la legge dell'opera che egli farà di fuori, tanto che se il marmo, per es., avesse senno e libertà nulla vorrebbe meglio o nulla dovrebbe più volere che conformarsi a quell'idea mercè che una tale conformità è precisamente quello che costituisce la percezione della statua e per conseguenza del marmo eziandio che ne veste la forma; è l'idea della Legge non in altri che nel Legislatore; pertanto a somiglianza appunto della statua, del palagio o del dipinto per cui cominciare, condurre innanzi e finire le norme non possono essere dettate che dallo scultore, dall'architetto o dal pittore che di quelle opere hanno rispettivamente avute le prime idee, il Legislatore detta le norme colle quali intende siano regolati i privati rapporti dei cittadini, ma se le norme primamente dettate non bastano o non giovano Egli ancora è quel solo che può dare le altre regole per condurre innanzi e finire il nobile lavoro di cui ebbe l'idea, cioè l'erezione della statua della giustizia in mezzo a quei sudditi suoi che vengono fra loro a contestazioni.

Inoltre richiede la stessa utilità sociale che il Magistrato cui è affidata l'applicazione dell'*uniquique suum* non sia lasciato aggirarsi lungamente in un ginepraio di dubbiezze, ma che presto intervenga una interpretazione obbligatoria; ora per imporre a tutti i corpi Giudiziari un'interpretazione la quale sia da tutti accettata è necessario che l'interprete sia rivestito del potere legislativo: ben si apponeva il giureconsulto quando insegnava, per l'interpretazione autentica che *ejus est interpretari legem cujus est condere*.

Dell'interpretazione autentica a noi parlava l'art. 16 del Codice Albertino. Al Sovrano spetta d'interpretare la Legge in modo per tutti obbligatorio. Ma per la proclamazione dello Statuto Fondamentale che l'esercizio del potere legislativo affidò al Re insieme colle due Camere, la regola espressa nell'art. 16 Codice Albertino dovette necessariamente tramutarsi in quella che or si legge all'art. 73 di detto Statuto: ma l'interpretazione autentica è vera legge, epperò sotto l'impero dell'antecedente legislazione del pari che sotto l'attuale a lei si applicano tutte le forme e effetti che sono propri delle altre Leggi; essa poi si applica al passato per tutti i casi non ancora decisi non riuscendo se non una dichiarazione dell'antico precetto, *nihil nunc dat sed datum significat* ha detto Ulpiano, così che un contratto stipulato sotto una legge il cui significato era oscuro sarà pe' suoi effetti regolato da quella legge che poi fosse intervenuta ad esplicare, non cangiare l'antica. Ma la Legge interpretativa non può mai applicarsi ai casi già decisi dai Tribunali o dalle parti transatti perché tanto le sentenze quanto le transazioni attribuiscono dei diritti quesiti ed il principio della non retroattività appunto è fondato in quel rispetto dei diritti acquistati che non potrebbe essere calpestato

senza distruggere tutto il Diritto. Il principio poi della generale obbligatorietà della interpretazione autentica non può che apparire giustissimo perocché dessa emana dalla stessa fonte che la legge, di cui è il complemento, ed è originata dallo stesso bisogno avente lo stesso scopo. Se io reco la luce in una stanza buia ne vedo incontanente fuggire le tenebre, le quali non essendo finalmente altro che privazione di luce debbono sparire di necessità sopravvenendo la qualità o la forma di cui sono privazione: ora stanza buia può dirsi la Società in cui alcuna legge dettata pel suo indirizzo non ha il requisito della chiarezza, ma il Legislatore che appella la luce stessa della Legge, allorché questa interpreta dissipa con un de' suoi raggi le tenebre nella civile società, epperò esclamo coll'Alighieri: « Convenne rege aver che discernesse/ Della vera cittade almen la torre! »

Ma ho detto che un altro genere di interpretazione procede dai giudici ai quali spetta di applicare la Legge: dallo stesso suo ministero infatti il sacerdote della giustizia è condotto assai spesso ad investigare il pensiero del Legislatore con mezzi che non sono la semplice lettura del testo di Legge; una regola generale per l'applicazione delle Leggi vieta al giudice il diniego di giustizia poiché appunto per non poter ciascuno in una ben ordinata società civile farsi, in regola generale, giustizia da se, ogni e singolo cittadino ha pure il vero e continuo diritto di ottenere dall'Autorità competente che sien gli altri costretti al rispetto de' suoi diritti all'adempimento delle contrattate obbligazioni verso di lui; ma questa regola si generalmente proibitiva non otterrebbe il suo scopo, che è quello di accelerare la giustizia, allorquando il Magistrato posto a fronte di una difficoltà che non potesse risolversi col puro testo della Legge non avesse la Facoltà di ricostruirne il pensiero del Legislatore per riconoscerne, quanto è possibile, il volere e applicarlo né casi pratici: d'altronde il bene proprio di ciascuna cosa consiste nel conseguire il fine per il quale essa cosa fu fatta, epperò lo stesso linguaggio volgare dice *buono* il coltello quando taglia, *buona* la penna quando scrive perché il tagliare e lo scrivere sono rispettivamente i fini per i quali quegli strumenti furono fatti: ora la Legge fu fatta per guidare gli uomini ad un più facile conseguimento della maggiore felicità possibile: *ut homines felicius degant* ha detto Bacone, ma egli è chiaro che questo fine nobilissimo delle Leggi non verrebbe ottenuto se un divieto fatto dal Giudice di interpretare la Legge oscura ne impedisse la applicazione che è il mezzo ad ottenere *l'ut homines felicius degant*: il Diritto razionale mi insegna che la Legge dev'essere necessaria, or questa necessità appunto viene ad escludere che una legge rimanga lettera morta il che avverrebbe se non potendola applicare chiarita dal puro testo, ancor fosse negato al Giudice di interpretarla.

Ma un temperamento per cui è distrutto il timore di accordare soverchia estensione al Potere giudiziario, quasi che si volesse al legislativo sostituirlo nella gran parte dei casi in cui la legge non è chiara o sufficiente, quello si è per cui il risultato delle ricerche del giudice non può essere applicato che alle sole parti la cui contestazione venne al suo giudizio recata; oltre di che, soddisfatto il voto che L.A. Muratori emettea nei *Difetti della Giurisprudenza*, oggidi abbiamo la Corte Suprema di Cassazione la quale potrebbe ricordare la legge ed il chiaro suo senso a quel Tribunale che sotto pretesto di oscurità o di silenzio vi avesse sostituita alcuna massima falsa (N. 3 art. 517 Cod. Proc. Civ.) ovvero avesse preteso di censurare la legge e perciò di opporvisi: il 22 novembre 1867 la Cassazione di Torino ordinava che dalla sentenza di una Corte d'Appello fossero cancellate le seguenti parole «avuto riguardo.... alla esorbitanza delle tasse di cui sono gravate le personali risorse dei cittadini». Valga questo solo esempio a conferma del detto.

Ritornando alla trattazione della materia, mi preme di stabilire la minore autorità del secondo genere di interpretazione dal che risulta che oggi non ottiene più l'applicazione che ebbe in Piemonte fino alla metà del secolo nostro quel precetto di Paolo e Callistrato onde sapevamo che *in ambiguitatibus quae ex lege proficiscuntur rerum perpetuo similiter judicatarum vim legis obtinebat auctoritas*, e che *Minime mutanda sunt quae interpretationem certam semper habuerunt*; oggidi il Potere Regolamentario è tolto ai Giudici, la decisione di questi non ha forza che pei contendenti del momento ossia *inter partes*, come forse insegna la stessa etimologia della parola *interpres*.

Le due specie di interpretazione che ho considerato fin qui alcuni abbracciano sotto il solo nome di interpretazione pubblica, e in relazione a ciò dicono privata quella della Scuola; ma io ho seguita una partizione, onde mi è terzo modo la interpretazione *scientifica*. Questa risulta dalle dottrine oralmente o per iscritto insegnate dai Giureconsulti intorno alle Leggi; i *responsa prudentum* nel Diritto Romano formano quella parte che ha preso il nome di Digesto; tale e tanta era l'Autorità delle opinioni dei romani giureconsulti che Giustiniano li eresse in legge l'anno 529; ma oggi i responsi dei nostri giureconsulti non possono acquistare forza di Legge, hanno però somma autorità scientifica e sotto questo riguardo riescono fonte di interpretazione, addimostrando che la sana critica aiuta il progresso, che più le protegge perché lo illumina: nel Codice che ora ci governa possiamo certo salutare una legislazione che in fatto di Diritto Internazionale privato è la più progressiva d'Europa, ma, perché è opera umana anch'esso, non ebbero già gli scienziati a lamentare più d'un inconveniente che deriva dalla inop-

portunità di scrivere nel Codice, anzi che di stabilire per mezzo di un Congresso Internazionale, il disposto dell'art. 8 Disp. Gen.li?

Vengo ora alla seconda parte del mio Discorso, e qui più che mai vorrei avere ricordato il precetto di Orazio: le regole di interpretazione formano un ramo importantissimo dello studio giuridico perocché si riferiscono a tutte le parti del Diritto le quali abbisognano di spiegazione; il Legislatore italiano infatti per questa lor generale applicabilità fece bene a trattarne nella parte preliminare, in ciò discostandosi dal sistema del Codice francese. Ma ho detto che le norme di interpretazione sono applicabili a tutte le parti del Diritto *le quali sieno oscure*; ciò mi suggerisce la norma generalissima che pongo siccome base a quanto ora dirò: *in claris non datur interpretationis quaestio*: allorquando la legge sia chiara e precisa il giudice deve sempre applicarla qual è; e ciò quant'anche egli sembrasse men conforme ai principi di Diritto all'equità, e malgrado qualunque inconveniente che in verità ne scendesse, poiché il potere di correggere la Legge non è incluso in quello di applicarla. Ma dato il dubbio, tre metodi si hanno per la interpretazione e sono il grammaticale o letterale, il logico o razionale, lo storico. Il primo sta nell'indagare quale sia il senso della legge secondo le parole usate dal Legislatore; consiste il secondo nel ricercare quale sia il senso della Legge secondo la mente del Legislatore ossia secondo lo scopo dall'*autor* della Legge propostosi *la ratio legis*: finalmente col terzo metodo si cerca il senso della Legge secondo le fonti storiche dalle quali essa fu tratta questa divisione di cui mi varrò per presentare le regole che a ciascun metodo son relative, è implicitamente consacrata dalle disposizioni Generali che precedono il Cod. Civile attualmente in vigore: è detto all'art. 3 «Non si può alla Legge attribuire altro senso che quello fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse» (ecco sancito il metodo di interpretazione letterale) «e dalla intenzione del Legislatore» (ecco espresso il metodo di interpretazione logica o razionale).

Se no che la lettura dell'articolo mi torna a mente un dubbio: ritenuto il volere del Legislatore quanto all'intendere il precetto suo, se accordo non vi fosse tra il significato delle parole secondo la connessione di esse e la intenzione del Legislatore, quale sarà l'interpretazione da preferirsi? ... Il dubbio sorge per il silenzio della Legge: ma se questa tace, mi insegna la scuola dei giureconsulti e toglie la esposta difficoltà procedendo con distinzioni: se l'intenzione del Legislatore è dubbia, in forza di contraddizione fra

gli elementi costitutivi della Legge, devesi stare al significato delle parole; se invece è certa e sembra pugnare col significato grammaticale, a lei si deve la frequenza. E veramente questa soluzione appare giusta per una ragione filosofico-intuitiva: il Legislatore si valse delle parole siccome di veste al suo pensiero, se quella veste in luogo di far palese l'intenzione del Legislatore l'abbia velata così che ai cittadini o alla giudiziaria Autorità non sia dato distinguerla; si tolga essa che non è se non il mezzo mentre è fine il pensiero, ed imperi la legge 17 del Digesto: *scire leges non est earum verba tenere sed vim ac potestatem*. Ciò stabilito, se le parole del Legislatore non presentano dubbio e non pugnano apertamente colla sua volontà, non si può alla Legge dar senso diverso dal significato naturale delle parole, non deve il giudice giudicare la Legge nemmeno per il rispetto dell'equità naturale perché osserva Demolombe che potrebbe il giudice stesso cadere in errore al riguardo o che potrebbe la Legge essere fondata sui principi di interesse generale ai quali fu mestiere di sacrificare alcun interesse privato; non ispirandosi a considerazioni di *Jus constituendum* ma a quelle di *Jus Constitutum* il Giudice applichi sempre la legge qual è, ripetendo pur con Ulpiano: *per quam durum est, sed ita lex!*

Quando invece il significato delle parole sia dubbio ed ambiguo, vuolsi tra scegliere quel senso che è più consentaneo alla presunta volontà del Legislatore e specialmente quello che evita qualunque assurdo od inconveniente: fu, ad esempio, introdotta una Legge in favore di determinate persone, questo appar chiaro ma ecco che una disposizione di essa verrebbe a portar danno a quelle persone medesime, si dovrà quindi evitare l'applicazione di tale Legge contraria e correggerla in conformità del Legislativo volere che si conosce favorevole alle indicate persone. L'art. 551 del Cod. di Commercio interdice al fallito lo stato di Negoziante: or ne verrà la conseguenza che se il fallito avrà con terzi contratto potrà trovare nella Legge una arma a proprio favore e dire «nulla vale la mia obbligazione?». Mai no: la proibizione della Legge è fatta nell'interesse generale del Commercio, non è un vantaggio per il fallito, epperò ritenendo lo spirito del Legislatore dico che se egli contrarrà ulteriori obbligazioni, queste, mentre non possono essere a pregiudizio dei creditori anteriori al fallimento, daranno però ai nuovi creditori una azione contro del fallito; una Legge che permettesse al fallito di fare altrimenti verrebbe a consentirgli una immoralità: dunque *in ambigua voce legis ea potius accipienda est significatio quae vitio caret*, è l'insegnamento del Diritto Romano alla legge 19 Dig. *De legibus*. Ma avviene talora che in una legge vi sono delle parti dubbie, perciò fu saggiamente avvertito che è contrario al Diritto il rispondere sopra una parte sola della Legge senz'averla tutta pre-

sente imperocché sovente un'espressione coadiuva l'intelligenza dell'altra: *una pars actus alteram saepe declarat*. Nel Diritto Romano vi è un *senatus consultus* che mi offre l'occasione di applicare questa regola; vi è detto che il possessore di buona fede il quale ha venduto i beni della successione deve restituire il denaro che ne ritrasse: se alcuno si fermasse alle parole: *pretia quae pervenissent* dovrebbe adire che la generalità della romana espressione comprendeva ancora la restituzione del denaro nel caso che questo fosse poi stato perduto; ma *in-civile est nisi tota lege perspecta, una aliquota ejus particula proposita, judicare*, epperò meglio esaminando la Legge si trova che ne era il detto caso: eccettuato, volendosi il prezzo *ricevuto e conservato*. Così esiste una legge di Valentiniano per la quale era accordata ai privati di scavare metalli e marmi, ma la determinazione dei terreni ne' quali era lecito di far ciò – quella vo' dire di terreni pubblici – non appare che da tutto il contesto della Legge.

Dal grammaticale mi volgo ora al metodo logico o razionale, sebbene i due non si escludano ma possano aiutarsi a vicenda: qui mi è facilitato il modo di abbracciare l'intera materia dal considerare che questo secondo metodo conduce a tre diversi risultati secondo la *ratio legis* si deve soltanto dichiarare, o estendere a' casi che non paiono nella legge compresi, ovvero restringere a' casi determinati benché paia che nelle sue parole altri ne comprenderebbe la Legge. Mi valgo di questa suddivisione e dico che l'intenzione del Legislatore considerato nello scopo della Legge e nelle circostanze nelle quali fu fatta è quella sola che deve guidare il Magistrato nel dichiararne l'applicabilità ai singoli casi, bisogna insomma che l'interprete volga a se stesso questa domanda: che cosa proponevasi il Legislatore allor che promulgava codesta Legge? – bisogna tener conto degli abusi se di eccesso o di difetto che le hanno dato luogo, delle diverse dottrine seguite dalle varie scuole ai tempi della promulgazione della Legge. Ma l'interpretazione più pericolosa e più difficile è la *estensiva*: siccome per estendere la disposizione della Legge bisogna essere ben sicuri di non offendere la volontà del Legislatore, egli è evidente il bisogno di un buon numero di regole le quali dirigano la interpretazione estensiva. Pertanto: la legge deve estendersi a tutti i casi che son necessariamente e naturalmente compresi nella ragione della Legge, chiara e precisa: questa regola e la contraria che conseguentemente se ne ha esprimevano i pratici con quel noto aforisma: *ubi eadem est legis ratio ibi eadem est juri dispositio – cessante ratione legis cessat Juris dispositio*. L'illustre Borsari fondandosi sulla materiale collocazione di due articoli quali il 95 e 96 Cod. di Proc. Civile dice che la facoltà conceduta dal primo di essi nel caso di elezione di domicilio, a norma dell'art.19 del Cod.

Civ., di poter proporre l'azione davanti l'Autorità Giudiziaria del luogo in cui fu eletto il domicilio, non si estende al caso dello esperire un'azione di un socio contro dell'altro perché questo caso è previsto dall'art. 96 posto dopo a quello che acconsente la giurisdizione del Tribunale nel domicilio eletto: ma per la ragione più sopra accennata dell' *ubi eadem legislatio ibi eadem juris dispositio* e vedendo che il Legislatore permise la citazione davanti all'Autorità Giudiziaria del domicilio eletto per la considerazione sola che il citando vi si è assoggettato, la quale ragione può del pari influire nel caso dell'art. 96 Cod. Proc. Civ. , parmi di dover dissentire dall'illustre Commentatore, il citato Borsari. Ciò per la prima parte della regola esposta; circa all'altra che è alla prima contraria insegnando di non poter applicare la legge a casi che non sono nella ragion sua compresi, io rammento un principio del Diritto Commerciale, in forza del quale nelle assicurazioni marittime si dice che: rischio cominciato fa il premio guadagnato; ora l'art. 470 del Cod. di Com. è eccezione al detto principio pei viaggi legati di andata e ritorno, ma l'art. si riferisce alle Assicurazioni sopra facoltà o merci, osservando quindi che ragione non vi è di estenderne il disposto alle assicurazioni sopra corpo o attrezzi, ne conchiudo che per questo tornar si deve al generale principio, d'altronde *lex ubi voluit ibi dixit*, onde per me è indubitato il *cessante ragione legis cessat juris dispositio*. In secondo luogo la Legge deve estendersi ai casi analoghi che non si trovano regolati da altra legge; codesto argomento di analogia è scritto espressamente dal Legislatore nostro all'art. 3 delle preliminari Disposizioni ove è detto « si avrà riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe » e la ragione di questa regola di estensiva interpretazione si ritrova nella natura dell'uomo la cui mente non potendo prevedere tutti i casi possibili, natural cosa è che la podestà civile nello stabilire le leggi abbia riguardo solo a quei casi che occorrono il più delle volte, ma conosciuta la mente del Legislatore per un caso determinato, affine di non mettere il Legislatore in contraddizione seco stesso, egli è ragionevole di estendere la data di posizione a tutti quei casi che col regolato hanno ragione di somiglianza, si indaga cioè quale sarebbe stata la volontà del Legislatore se avesse preveduto il caso controverso e questo si scioglie secondo la volontà di lui, conosciuta nel modo ora detto; dell'analogia infatti i Filosofi mi insegnano che: *haec vis est ut quod dubium est ad aliquod simile quod non est dubium referatur ut incerta certis probet* (Isidoro).

Rimane l'interpretazione restrittiva: questa deve usarsi per tutte quelle leggi che limitano il libero esercizio dei diritti del cittadino. E invero scopo della legislazione in ogni civile consorzio è anzi quello di garantire a ciascun

cittadino il libero esercizio de' suoi diritti, sicché Dante diceva: «le determinazione di questi diritti essere una proporzione personale e reale fra uomo e uomo la quale conservata conserva la società degli uomini come, distrutta invece distrugge la società medesima» (Mon. lib. 20) perciò una regola contraria a questa interpretazione restrittiva farebbe contro al generalissimo scopo della Legge. L'art. 4 delle Disposizioni Preliminari è positivo al riguardo; parla esso delle leggi penali e saviamente provvede alla restrittiva loro interpretazione; il Legislatore d'altronde quando punisce necessariamente presuppone il reato, ora il reato non esiste se non in quanto è stabilito dalla legge Penale, possono esservi azioni dalla morale condannate le quali il Legislatore non abbia indicate siccome reprimende dalla Giustizia Penale, non saranno *reati* finché la Legge positiva non le abbia esplicitamente collocate nel catalogo dei delitti, il Giudice non può avere alcun potere prudenziale (è la parola di Pellegrino Rossi) al riguardo. Lode dunque a quel Legislatore che, come il nostro, vieta un procedere giustificato da ragioni perfettamente simili a quelle che hanno determinata la sanzione penale di altri atti, e vieta di estendere la sanzione ad atti analoghi a quello che è da essa colpito, imperocché in questo appunto sta la pena, dalla morte all'ammenda e all'arresto, di togliere una parte dei diritti civili. Il citato Rossi conchiude dicendo: «l'impunità del delitto è un debole inconveniente, potendo il Legislatore dichiarare il suo pensiero per tutti i casi avvenire. Ciò che ho detto per la reità estendo poi anche alla sanzione penale, appartenendo al Legislatore di precisare le pene che possono applicarsi, il modo della loro esecuzione e le conseguenze». Del resto anche il nostro Codice Penale del 1859 ha una esplicita dichiarazione del principio medesimo all'art. 4 «Le pene imposte dalla Legge non potranno dal Giudice aumentarsi, diminuirsi né commutarsi se non nei casi ed entro i limiti dalla Legge stessa determinati» (art. 4 Cod. Pen.), né il Diritto Romano mi offre diverso precetto: *in poenalibus causis benigne interpretandum est*. Così la leg. 135 Dig. *De regulis Juris*. Ma l'art. 4 Disposizioni generali parla ancora ... delle Leggi che formano eccezioni alle regole generali o ad altre leggi ... e parimenti vuole che la eccezione si intenda ristretta ... Ai soli casi e tempi nella Legge espressi; dunque la eccezione è di strettissima interpretazione e conferma la regola nei casi non eccettuati; ciò dipende dalla natura stessa della Legge speciale; la capacità di testare, per esempio, è nel diritto comune quindi gli articoli del Codice nostro (763) i quali indicano coloro che sono dalla legge dichiarati incapaci di disporre per testamento devono essere interpretati ristrittivamente, lo stesso dicasi per qualunque altra legge che modifica una generale capacità, e di qui torna a

lode del Legislatore nostro l'essere egli disceso a precisare sì bene i limiti che intendeva di porre alla capacità sia delle Nozze sia del far testamento; il Legislatore ne' due articoli 55 e 763 adopera l'espressione di *anni compiuti*, ciò vale a torre i dubbi che altrimenti si avrebbero per il principio *annus incoeptus pro completo habetur*. Dunque le eccezioni e le incapacità devono essere dichiarate, non si presumono: per questa ragione io non dubiterei di rispondere affermativamente alla questione che da taluno fu sollevata: se il fallito concordatario possa essere Sindaco di un fallimento.

Sono giunto all'ultimo metodo di interpretazione: io l'ho chiamato storico perché interpreta la nuova legge consultando l'antica, le vecchie consuetudini; gli usi di una volta nella Nazione stessa.

Considerando che egli è un lento lavoro quello che fa la società per rinnovare le proprie leggi, apparisce vera l'utilità di questo metodo; accennato dalla leg. 37 Dig. *De legibus* così: *Si de interpretatio legis queratur in primis inspiciendum est quo Jure civitas retro usa fuisset*, e in altro luogo è detto: *Non est novum ut priores ad posteriores trahantur sed et posteriores ad priores pertinent*; il Magistrato ha soprattutto le fonti inesauste della sapienza dei nostri padri alle quali può attingere ogni volta che si tratti di dilucidare alcun precetto che abbia le sue radici nel Diritto Romano; a questo, per non citare che uno fra i mille esempi, si ricorre per ritrovare nell'azione paulliana la genesi del 1235 Cod. Civ. It.

Per noi, sono ancora fonti storiche la Giurisprudenza dei tempi di mezzo, il Codice Francese del 1805 che fu il tipo delle moderne Codificazioni, il Cod. Albertino, il Napoletano, il Parmense ed altri, de' quali tutti il guardasigilli affermò l'esame e il contributo nella formazione del Codice attuale. Della storica interpretazione ragiona la parte finale dell'art. 3 Disp. Gen.li. Ivi è detto: «Ove il caso rimanga tuttavia dubbio si deciderà secondo i principi generali di Diritto». Ciò conferma il divieto del diniego di giustizia e mostra anzi una superiorità del Codice nostro e dell'Albertino sulla francese legislazione (art.4), ma questo ricorso ai generali principi di Diritto non è se non il fondamento di quella scuola che più largamente adotta il metodo di interpretazione storica; la dotta Germania ci addita i Niebur, i Savigny, i Mittermayer, i Momsens che col metodo storico hanno chiarite molte parti oscure del Dig. Romano. Il Prof. Saredo riferisce che la Corte di Cassazione francese il 1 Febbraio 1819 risolvette una grave controversia sul regime dotato con questa motivazione: «atteso che risulta dai *processi ver-*

bali della Discussione sulla formazione del codice che gli autori di esso han voluto mantenere... ecc. ». Una sentenza che contenesse queste motivazioni per chiarire disposizioni del Cod. nostro, riferendosi invece alle Relazioni Pisanelli, Vigliani, De Foresta e Vacca o alle discussioni che ebbero luogo nelle Camere, adoprerebbe un'interpretazione rigorosamente legale.

Ed ecco, o Signori, che esponendo le principali regole dell'Interpretazione delle Leggi io diedi eziandio la seconda risposta di cui mi feci debitore a principio. Ma perché in queste povere pagine ho mostrato di considerare sempre l'interpretazione siccome rimedio ad un male, ora per concludere io non mi allontano da questo punto di vista, ma fissando vieppiù e insieme alimentando il degnissimo amore di patria, fò caldi voti che nel paese nostro le Leggi sieno ognor dotate di quella maggiore chiarezza che è possibile, affinché il rimedio non sia applicato sol per non esservi il mal da curare, ma se avverrà talora che attesa la finalit  della mente umana il mio voto non riesca appagato in tutta la sua pienezza, oh! Per quel tempo formo un desiderio, del pari ardente: *che alla sollecitudine sia unita la perfezione* nell'interpretazione fatta necessaria, che in essa si possa veramente salutare quella Stella Polare alla cui luce solo si pu  navigare con sicurezza e fiducia di entrar nel porto della Giustizia, quando altrimenti non si avrebbe che l'universale impero delle tenebre.

Visto

Il Presidente della Commissione

Giuseppe Bruzzo

Firmato

Giacomo Della Chiesa



Illustrissimo Signore.

Il sottoscritto, dopo aver felicemente subito l'esame d'ammissione alla Facoltà di Giurisprudenza nella R. Università di Genova, porge preghiera alla P. V. Ill^{ma} di volerlo iscrivere quale studente della facoltà suddetta.

Della P. V. Ill^{ma}

Dev^{mo} ed ott^{mo} servo
Giacomo Della Chiesa.

Genova 15 Novembre 1841

Fig. 1 - Archivio Università degli Studi di Genova, fasc. Giacomo Della Chiesa oggi S.S. Benedetto XV.

N. 18.

Vista la domanda del
Sig.^{ro} Della Chiesa Giacomo
per essere ammesso all' esame
Generale di Laurea in Giuris-
prudenza;

Visto che il medesimo ha
fornuto favorevolmente tutte
gli esami speciali dei quattro
anni di corso;

Vista la quietanza di paga-
mento delle L. 120;

Nulla osta a che il predetto
Sig.^{ro} Della Chiesa Giacomo
sia ammesso all' esame generale
di Laurea in Giurisprudenza
il quale sarà dato in conformità
dell' articolo 54 e seguenti del
Regolamento Generale Univer-
sitario 6 Ottobre 1868.

Genova 30 Luglio 1875

Il Rettore .

Cabella

Fig. 2 - Archivio Università degli Studi di Genova, fasc. Giacomo Della Chiesa oggi S.S. Benedetto XV.

N. d'Ordine 3

Anno Scolastico 1873-74



REGIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

I sottoscritti Professori dichiarano che il Sig. Della Chiesa Giacomo di Giuseppe nato il 21 Novembre 1854 in Genova Provincia di Genova aspirante al 3^o anno della Facoltà di Giurisprudenza nella qualità di Studente ha preso le iscrizioni ai corsi seguenti:

TITOLO DEL CORSO.	FIRME DEI PROFESSORI.
<i>Codice Civile</i>	<i>Casella</i>
<i>Diritto Amministrativo</i>	<i>Maurizio</i>
<i>Diritto Internazionale Pubb. privato e marittimo</i>	<i>M. M.</i>
<i>Diritto Commerciale</i>	<i>Luzzati</i>
<i>Economia Politica</i>	<i>G. Bagnard</i>
<i>Diritto Romano</i>	<i>D. Maccioni</i>

Verificata regolare la presente scheda il Sig. Della Chiesa Giacomo viene oggi iscritto al 3^o anno di Giurisprudenza Genova, addì 30 Novembre 1873

IL SEGRETARIO

N. B. A norma dei Signori Studenti ed Uditori si fa loro noto che le Schede debbonsi restituire alla Segreteria dell'Università entro il termine utile alle iscrizioni, e così a tutto il 25 Novembre, munita delle firme dei Signori Professori del Corso che debbono seguire, e della prescritta marca da bollo da L. 4; e si mettono in avvertenza che le iscrizioni non si ritengono compiute se non si riconsegnano le Schede nel tempo e nei modi sopra indicati.

Fig. 3 - Archivio Università degli Studi di Genova, fasc. Giacomo Della Chiesa oggi S.S. Benedetto XV.

N. d'Ordine 2.



Anno Scolastico 1874-75



REGIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

I sottoscritti Professori dichiarano che il Sig. Della Chiesa Giacomo di Giuseppe nato il 21 Novembre 1854 in Genova Provincia di Genova aspirante al 4° anno della Facoltà di Giurisprudenza nella qualità di studente ha preso le iscrizioni ai corsi seguenti:

TITOLO DEL CORSO.

Codice Civile
Procedura Civile
Diritto Commerciale
Filosofia del Diritto
Economia Politica
Medicina Legale

FIRME DEI PROFESSORI.

Casella
Moro
Lecchi
P. P. M. M.
P. P. M. M.
S. S. S. S.

Verificata regolare la presente scheda il Sig. Della Chiesa Giacomo viene oggi iscritto al quarto anno di Giurisprudenza Genova, addì 24 Novembre 1874

IL SEGRETARIO

N. B. A norma dei Signori Studenti ed Uditori si fa loro noto che le Schede debbonsi restituire alla Segreteria dell'Università entro il termine utile alle iscrizioni, e così a tutto il 25 Novembre, munite delle firme dei Signori Professori del Corso che debbono seguire, e della prescritta marca da bollo da L. 4; e si mettono in avvertenza che le iscrizioni non si ritengono compiute se non si riconsegnano le Schede nel tempo e nei modi sopra indicati.

Fig. 4 - Archivio Università degli Studi di Genova, fasc. Giacomo Della Chiesa oggi S.S. Benedetto XV.

INDICE

CENTOCINQUANTESIMO DELLA FONDAZIONE - <i>22 novembre 1857 - 22 novembre 2007</i>	pag.	5
<i>Dino Puncub</i> , I centocinquant'anni della Società Ligure di Storia Patria	»	7
<i>Gian Paolo Romagnani</i> , Storiografia e politica nel Regno di Sardegna. Gli uomini e le istituzioni	»	19
Nella prima adunanza dei promotori della Società Ligure di Storia Patria. Parole del presidente provvisorio Vincenzo Ricci	»	39
Per la inaugurazione della Società Ligure di Storia Patria. Discorso letto nell'aula del palazzo municipale di Genova il XXI febbraio del MDCCCLVIII dal presidente della stessa società p. Vincenzo Marchese de' predicatori	»	53
Atti sociali	»	67
<i>Angelo Nicolini</i> , Commercio marittimo genovese nei Paesi Bassi Meridionali nel Medioevo	»	77
<i>Antonio Peláez Rovira</i> , Sobre el uso de la lengua árabe en el comercio genovés con el Islam occidental bajomedieval	»	143
<i>Augusto Capecchi</i> , Sul ritrovamento di un manoscritto del '600, una inedita veduta a stampa di Genova con le nuove mura ed una serie di progetti del porto coevi	»	177

Ausilia Roccatagliata, L'Inventarium Archivii sanctioris di Geronimo Borlasca (1660-1671) pag. 209

Giovanni Battista Varnier, La formazione giuridica di Giacomo Della Chiesa nell'Università di Genova. La tesi di laurea del 1875 » 419

 **Associazione all'USPI**
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società
Editing: *Fausto Amalberti*

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Glauco - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo